ALLEGATO 7

*** * ***

Schema di Contratto di Servizio

per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana

nel Comune di CELENZA SUL TRIGNO (CH)

Articolo 0. Premesse *6*
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI **6**
Articolo 1. Definizioni *6*
Articolo 2. Oggetto e finalità *8*
Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato *9*
Articolo 4. Perimetro del Servizio affidato *9*
Articolo 5. Durata dell'affidamento *10*
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO ... **11**
Articolo 6. Corrispettivo contrattuale *11*
Articolo 7. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale *12*
Articolo 9. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento *13*
Articolo 10. Istanza di riequilibrio economico-finanziario *13*
Articolo 11. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario *14*
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO **14**
Articolo 13. Obblighi in materia di qualità, trasparenza e sostenibilità *14*
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI **15**
Articolo 14. Ulteriori obblighi del Comune *15*
Articolo 15. Ulteriori obblighi del Gestore *15*
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI **17**
Articolo 16. Obblighi del Gestore *17*
Articolo 17. Programma di controlli *17*
Articolo 18. Modalità di esecuzione delle attività di controllo *18*
Titolo VI PENALI E SANZIONI **18**
Articolo 19. Penali *18*
Articolo 20. Sanzioni *19*
Articolo 21. Condizioni di risoluzione e recesso *19*
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO **19**
Articolo 22.Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente *19*
Articolo 23. Trattamento del personale *21*
Articolo 24 Garanzie *20*
Articolo 25. Assicurazioni *21*
Articolo 26. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto *21*
Articolo 27. Spese contrattuali *21*
Articolo 28. Foro competente *21*
Articolo 29. Provacy *21*
Articolo 30. Allegati *22*

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso _____

tra

il **Comune di Celenza sul Trigno**, con sede legale in Celenza sul Trigno (CH) alla Via IV Novembre n.18, cod. fiscale e p. iva n. 00236730693, in persona di _____ (c.f. _____), Responsabile del Settore _____, che interviene nel presente atto in forza dei poteri attribuiti con la Delibera _____ di seguito, per brevità, anche "**Ente**" o "**Ente concedente**" o "**Comune**",

e

ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n.1, cod. fiscale e p. iva n. 01537100693, nella persona del suo legale rappresentante p.t. Dott.Massimo Ranieri (c.f. _____), domiciliato per la carica presso la sede di ECO.LAN. S.p.A., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigente statuto, di seguito, per brevità, anche "**Gestore**" o "**Ecolan**",

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico informatico con il quale formalizzano i seguenti accordi.

PREMESSO CHE

1. la Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 36 del 21.10.2013 recante "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", il quale, ai soli fini gestionali, potrà essere delimitato in sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali;

2. ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.36/2013 le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio per conto di tutti i Comuni rientranti nell'ATO sono esercitate dall'AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani), divenuta operativa dal 1° ottobre 2022;

3. la L.R. n.36/2013 prevede che nelle more dell'approvazione del piano di ambito redatto ai sensi dall'articolo 199 del D.lgs. 152/2006 ("PdA") e degli affidamenti ai nuovi gestori del

servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA, i Comuni possono nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, adottare le iniziative necessarie ad assicurare la regolare prosecuzione del servizio, anche adeguando i contratti in essere alle previsioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e alle direttive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

4. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 36/2013 l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto per il tramite di un affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale (Comune), laddove socio del soggetto in house;

5. il Comune di Celenza sul Trigno, in qualità di socio della ECO.LAN. S.p.A. con una partecipazione pari al _____% del capitale sociale, con Delibera di Giunta Comunale n.51 del 06/10/2025 ha espresso ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 36/2013 e nelle more dell'approvazione del PdA la volontà di affidare in house providing la prosecuzione delle attività;

6. ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ("D.lgs. 201/2022") il Comune di Celenza sul Trigno ha dato conto degli esiti della valutazione di cui al comma 2 dell'art. 14 in un'apposita relazione redatta secondo lo schema tipo elaborato congiuntamente dall'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

7. ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 201/2022 il Comune di Celenza sul Trigno ha fornito la motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2 in un'apposita relazione redatta secondo lo schema tipo elaborato congiuntamente dall'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

8. con Delibera del Consiglio Comunale n.3 del 12/01/2026, il Comune di Celenza sul Trigno ha approvato la relazione ex art. 14 e 17, del D.lgs. 201/2022 ed affidato alla ECO.LAN. S.p.A., secondo le modalità dell'in house providing, la gestione del servizio di igiene urbana per la durata di dieci anni;

9. in data _____, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 201/2022, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3 e la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente e trasmessi contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul proprio portale telematico nella sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»;

10. con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ("ARERA") ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti

("MTR") per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

11. con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative, ARERA ha approvato il MTR (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio;

12. ai sensi della L.R. n. 36/2013 nelle more dell'approvazione del PdA e degli affidamenti ai nuovi gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA, l'Ente affidante competente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio è il Comune di Celenza sul Trigno mentre AGIR è individuata quale Ente di governo dell'Ambito nonché Ente Territorialmente competente ("ETC") ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 36/2013 e ai sensi dell'art. 1.1 dell'Allegato A alla Delibera n. 363/2021/R/RIF integrato e modificato dalla Delibera n. 389/2023/R/RIF;

13. In data 18 gennaio 2022, con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF, ARERA ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ("TQRIF");

14. In data 3 agosto 2023, con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF (Delibera 385), ARERA ha approvato lo "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" ("Schema tipo") prevedendo che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo Schema tipo entro 30 (trenta) giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

15. Preso atto che lo Schema tipo "fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità" e che la Delibera 385 prevede un necessario "adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani,

riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17";

16. Il Comune di Celenza sul Trigno e il gestore ECO.LAN. S.p.A. hanno ritenuto di sottoporre ad AGIR per una propria specifica valutazione al fine di verificare l'aderenza dello stesso agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("Autorità" o "ARERA") con la citata Delibera 385 con riferimento al Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU);

17. AGIR, valutato quanto sottoposto, con nota acquisit_____- ha approvato il presente "Contratto di Servizio" conforme sia ai contenuti del TQRIF sia allo Schema tipo di cui alla Delibera 385, al quale il Comune e il Gestore possono introdurre modifiche consensuali ulteriori in aggiunta ai contenuti minimi approvati;

18. ai sensi e per gli effetti della predetta nota il Comune e il Gestore si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del Contratto di Servizio individua quale Ente Territorialmente Competente ("ETC") l'Autorità gestione integrata rifiuti urbani regione Abruzzo ("AGIR") e s'impegnano per la durata dell'affidamento a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi propri dell'ETC come previsti dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità ratione temporis vigente e ogni altra previsione contenuta in questo atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 0. Premesse

0.1 Le Premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, anche se materialmente non allegati, costituiscono parte essenziale e integrante del presente Contratto, hanno valenza di patto e ne orientano l'interpretazione.

0.2 Le disposizioni che seguono rappresentano il Contratto di servizio reso conforme al TQRIF e allo Schema tipo.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Servizio, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("Autorità") *ratione temporis* vigente e ogni altra definizione contenuta in questo atto, tra le quali le seguenti:

- **Carta della qualità** indica il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **Comune** indica il Comune di Celenza sul Trigno (CH), quale Ente affidante e fruitore del Servizio;
- **Corrispettivo tariffario del Gestore** indica il corrispettivo annuale validato da AGIR, spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di servizio, così come definito al successivo art. 6;
- **Decreto di riordino dei servizi pubblici locali**: il D. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto ambiente** indica il D.lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- **Disciplinare tecnico** o **Disciplinare** indica globalmente sia il Capitolato d'Oneri sia il Disciplinare tecnico allegati al Contratto di servizio, i quali contengono le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio di igiene urbana;
- **Equilibrio economico finanziario o equilibrio della gestione** indica l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento, come risultante dal PEFA;
- **Ente territorialmente competente** ("**ETC**"), indica l'Autorità gestione integrata rifiuti urbani regione Abruzzo ("**AGIR**") istituita ai sensi del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138;
- **Gestore** indica ECO.LAN. S.p.A., soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono ai sensi dell'art. 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative";
- **Gestore uscente** indica la società o l'Ente locale che, in forza delle pertinenti previsioni normative e dell'affidamento del servizio, decadono dalla prerogativa di gestire il Servizio in favore del Gestore;
- **Metodo Tariffario Rifiuti** ("**MTR"**) è l'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre

2019, 443/2019/R/RIF, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", come successivamente modificato e integrato;

- **Parti** indica l'Ente affidante (Comune) e il Gestore (Ecolan), che sottoscrivono il Contratto di servizio e ogni suo atto aggiuntivo;
- **Piano d'ambito** ("**PdA**") indica il Piano d'ambito ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- **Piano economico finanziario di affidamento** ("**PEFA**") indica il piano economico finanziario di affidamento;
- **Servizio** indica il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ex art. 1 del MTR-2, affidato al Gestore e disciplinato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ossia (in via indicativa e non esaustiva) l'insieme delle seguenti attività: raccolta e trasporto; trattamento e smaltimento; trattamento e recupero; spazzamento e lavaggio strade; gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **TQRIF** indica i provvedimenti di Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/Rif e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2. Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune anche per il tramite dell'ETC per quanto di propria competenza, si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed

economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune e dall'ETC in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC e dal Comune e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providig*, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n.____ del _____, nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

3.2 Nella gestione del Servizio, il Gestore è tenuto, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto di servizio e del Disciplinare tecnico, compatibilmente con la disciplina normativa e regolatoria sopravvenuta;
b) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione e regolazione, adeguandosi a tutte le successive modificazioni dei predetti atti;
c) rispettare la Carta della qualità del servizio;
d) osservare tutte le direttive di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate da AGIR in ragione della sua attività istituzionale.

Articolo 4. Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dal servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ex art. 1 del MTR-2, ossia (in via indicativa e non esaustiva) l'insieme delle seguenti attività: raccolta e trasporto; trattamento e smaltimento; trattamento e recupero; spazzamento e lavaggio strade; gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

4.2 Il Servizio dovrà essere gestito dal Gestore conformemente alla regolazione di ARERA.

4.3 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio del Comune di Celenza sul Trigno.

4.4 Al Gestore sono altresì affidate le attività elencate nell'Allegato II, "Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani", che definisce altresì le modalità di svolgimento delle predette attività e i corrispettivi pattuiti.

4.5 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa e dalla regolazione tempo per tempo vigenti saranno declinate le

modalità di erogazione del Servizio più coerenti con le esigenze di interesse pubblico, di efficienza economica, nonché con gli obblighi e gli obiettivi posti dalla regolazione ARERA in materia di trasparenza del Servizio, di incentivi all'efficienza, qualità ed efficacia della raccolta nonché di affidabilità degli impianti di trattamento, così come di ogni altra prescrizione regolatoria sopravvenuta e tempo per tempo vigente.

4.6 Il Gestore può stipulare contratti con utenze non domestiche per la gestione di rifiuti, esterni al perimetro del Contratto di servizio.

4.7 Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 202, comma 5 del Decreto ambiente, su richiesta del Comune, di AGIR o di altra autorità competente - laddove ciò risulti compatibile con la normativa tempo per tempo vigente - potrà eseguire lavori strumentali sempreché previsti dalla Pianificazione d'Ambito vigente, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari. Alla realizzazione dei lavori strumentali il Gestore potrà procedere direttamente, se in possesso delle qualificazioni necessarie, o affidarne la realizzazione a terzi in forza di procedure ad evidenza pubblica o comunque rispettose delle disposizioni di legge in vigore.

4.8 Il costo dei lavori strumentali sarà considerato ai fini dell'equilibrio della gestione ai sensi dei successivi Articoli 6 e seguenti.

4.9 Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata alle autorità competenti e al Comune per la relativa approvazione.

4.10 Il Gestore può proporre al Comune e ad AGIR la realizzazione di impianti e/o opere non previsti nel Piano d'ambito ma complementari alla pianificazione, che permettano una riduzione del corrispettivo tariffario del Gestore. Il Comune, sentito il parere vincolante di AGIR, si riserva la facoltà di accettare la proposta del Gestore: in quest'ultimo caso, si applicano i precedenti commi.

Articolo 5. Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di **dieci anni** (**centoventi mesi**) con decorrenza dal _____ e termina in **data _____**.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento del numero di utenze servite, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel

rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento per garantire la continuità dei servizi;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventualialtri casi previsti dalle Parti e dall'ETC.

5.3 Durante il periodo di validità del contratto, il Comune si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del Disciplinare.

5.4 Alla scadenza naturale o in caso di cessazione anticipata del Contratto di servizio per qualsiasi causa e ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente territorialmente competente, il Gestore – per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione del nuovo gestore - è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione della gestione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinati nel Contratto di servizio e fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto di servizio (fatto salvo il diritto al riequilibrio economico finanziario, sussistendo i presupposti dell'art. 10 del presente Contratto di servizio) potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione della gestione del Servizio. AGIR o il Comune nei casi previsti dalla legge si obbligano ad avviare le procedure di affidamento almeno due anni prima della data di scadenza del Contratto di servizio o, in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, almeno sei mesi prima che la cessazione sia efficace (ove ciò sia possibile).

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6. Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario (MTR) pro tempore vigente, come approvato dall'ETC e come indicato nell'allegato *Piano Economico Finanziario di Affidamento.* Eventuali detrazioni e/o riduzioni del corrispettivo effettuate dal Comune in sede di approvazione delle proprie pertinenti deliberazioni non incidono sulla determinazione dei corrispettivi spettanti al Gestore, salvo accordo tra le Parti.

6.2 Il corrispettivo dovuto al Gestore per le "Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani" è determinato applicando gli importi di cui all'Allegato II, [documento i)], e viene aggiornato con le modalità ivi riportate.

6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore validato dall'ETC in funzione degli atti di regolazione ARERA pro-tempo vigente.

Articolo 7. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e il corrispettivo determinato in funzione dell'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente come validato dall'ETC, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente. Rimane di competenza dell'ETC la definizione dei parametri previsti dal MTR pro tempo vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo articolo 26.2.

Articolo 8. Piano Economico Finanziario di Affidamento e Piano Economico di congruità dei servizi a regime

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento ("PEFA"), elaborato dal Gestore secondo lo schema tipo definito da ARERA ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs. 23/12/2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il PEFA si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalleprogrammazioni di competenza regionale e nazionale;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

8.4 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 è validato per quanto di propria competenza dall'ETC.

Articolo 9. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, previa determinazione per quanto di propria competenza dell'ETC, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'ETC e al Comune;

b) l'ETC, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'ETC adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono e lo trasmette al Comune e al Gestore per la sottoscrizione.

9.3 L'ETC e il Comune assicurano, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10. Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC e al Comune l'istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

10.4 Il Comune può far pervenire all'ETC misure di riequilibrio alternative a quelle proposte dal Gestore, purché le stesse abbiano il medesimo impatto sull'equilibrio economico e finanziario.

10.5 Ove la proposta di riequilibrio del Gestore derivi dall'esercizio, all'interno degli organi societari, del controllo analogo congiunto del Gestore e di ciò sia data evidenza nell'istanza

di riequilibrio, non si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 10.

Articolo 11. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili tese anche alla razionalizzazione dei costi di gestione non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dall'ETC sentite le Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12. Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'ETC per quanto di propria competenza ai sensi della regolazione ARERA pro-tempo vigente, sentito il Comune ai sensi del comma 4 dell'art. 10, decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore e sulle misure alternative proposte dal Comune ai sensi dell'art. 10.4 entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al Comune, al Gestore e all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 ARERA verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'ETC nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13. Obblighi in materia di qualità, trasparenza e sostenibilità

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio

affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Carta della qualità del servizio, adottata in data 9.10.2023, è già conforme alle prescrizioni e ai criteri introdotti da ARERA in materia di regolazione della qualità e della trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF e TITR), di efficienza e qualità della raccolta differenziata nonché di affidabilità degli impianti di trattamento (Del. n. 387/2023 e Del. n. 389/2023), così come ad ogni altra prescrizione regolatoria sopravvenuta, compresi i Criteri Ambientali minimi e/o premianti di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta deirifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale" (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022).

13.3 Il Comune e il Gestore provvederanno, nel rispetto della regolazione e degli atti adottati da AGIR e da ARERA, ad aggiornare la Carta della qualità del servizio, con procedura partecipata, se necessario in adempimento di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali, anche di carattere tecnico.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14. Ulteriori obblighi del Comune

14.1 Il Comune è obbligato a:

a) garantire, nei termini previsti, l'adozione degli atti di propria competenza, in conformità agli adempimenti e agli atti di competenza dell'ETC come previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio, nel rispetto anche delle deliberazioni assunte dall'ETC;
c) pagare il corrispettivo come definito ai sensi dell'art. 6, comma 1 e comma 2, in quote mensili a 30 giorni data fattura, salvo conguaglio entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15. Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune;
b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da

assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento* e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
d) trasmettere al Comune e all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
g) restituire all'ETC e al Comune in qualità di Ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
h) prestare le garanzie assicurative previste dal presente contratto;
i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
m) redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di servizio, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - beni strumentali di sua proprietà, con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi;
n) tenere sollevati e indenne AGIR da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del Servizio, direttamente e/o indirettamente connessa con le attività del Gestore;
o) per nessuno motivo interrompere e/o sospendere il Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;

p) rispettare la normativa vigente e applicabile al Servizio per l'intera durata del Contratto di servizio.

15.2 Le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti saranno definite secondo la normativa pro tempo vigente.

15.3 Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani anche soggette alla responsabilità estesa del produttore, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza perseguendo la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.

15.4 Il Gestore è tenuto ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al precedente comma.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16. Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

a) beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelliacquisiti dal gestore uscente;
b) beni strumentali di terzi.

Articolo 17. Programma di controlli

17.1 Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'art. 28 del D.lgs. 23/12/2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli.

Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore ad ARERA, al Comune e ad AGIR, anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio, e comunica gli esiti di detti controlli all'ETC entro 3 mesi dalla scadenza delle pertinenti determinazioni proprie dell'ETC ai sensi della regolazione pro tempore vigente.

Articolo 18. Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19. Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali di cui all'art. 16 del Disciplinare, così come altre penali indicate nel Disciplinare in tema di comunicazione alle utenze, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 Il Comune e il Gestore comunicano all'Ente territorialmente competente entro 3 mesi dalla scadenza delle pertinenti determinazioni proprie dell'ETC ai sensi della regolazione pro tempore vigente, e comunque entro il termine definito dall'ETC, l'ammontare delle penali determinate ai sensi del precedente comma 19.3, applicate al Gestore ai sensi del Disciplinare. L'importo complessivo delle penali come comunicato dal Comune e dal Gestore all'ETC sarà valutato nell'ambito del procedimento di approvazione del PEF ai sensi della regolazione pro tempo vigente.

Articolo 20. Sanzioni

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'ETC, al fine di consentire all'ETC la segnalazione ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21. Condizioni di risoluzione e recesso

21.1 Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'art. 18 del Disciplinare, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Contratto di servizio è risolto di diritto:

a) in tutte le ipotesi in cui le pattuizioni contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali e il Comune, previa comunicazione ad AGIR, dichiari al Gestore l'intenzione di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine, indicato nel Disciplinare ed intimato al Gestore per rimuovere un inadempimento importante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice civile.

21.2 Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, il Comune nei limiti della norma pro tempore vigente o AGIR per quanto di propria competenza avviano le procedure per l'affidamento del Servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.

21.3 Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile e senza indennizzo alcuno, il presente contratto si risolve automaticamente:

a) in caso di perdita da parte del Gestore dei requisiti per l'affidamento in house providing;
b) in caso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della L.R. 21 ottobre 2013, n. 36.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22. Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 Il Comune, nei limiti di quanto previsto dalle norme pro tempore vigenti o AGIR per quanto di propria competenza, sono tenuti ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno due anni (24 mesi) prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'ETC e del Comune tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa pro tempore vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune nei casi di propria competenza adotta la verifica di piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante, adottata dall'ETC.

22.4 Il Comune, nei soli casi previsti dalla normativa pro tempore vigente o AGIR per quanto di propria competenza, dispongono l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune nei soli casi previsti dalla normativa pro tempore adotta con propria deliberazione, il valore di subentro determinato dall'ETC in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di passaggio di consegne tra i gestori; l'ETC delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che, precedentemente all'affidamento del servizio, risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC, sentito il Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune in aderenza a quanto determinato dall'ETC, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore

di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Articolo 23. Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto all'art. 24 del Disciplinare e dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

Articolo 25. Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 5.000.000,00;
b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di € 1.000.000,00.

Articolo 26. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
d) modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Fermo restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti e dell'ETC del Servizio affidato o di una sola di esse, secondo le condizioni indicate all'art. 11

del Disciplinare e quanto previsto nel presente contratto, fermo restando l'obbligo di modifica su impulso dell'ETC.

Articolo 27. Spese contrattuali

27.1 Sono a carico del Gestore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua registrazione.

27.2 Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 28. Foro competente

28.1 Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Lanciano.

Articolo 29. Privacy

29.1 Le parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 ss.mm.ii., acconsentono al trattamento ed alla diffusione dei rispettivi dati sensibili per le sole finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 30. Allegati

30.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

a) Deliberazione Consiglio Comunale Comune di Celenza sul Trigno n.___ del _____;

b) Determina AGIR n. _____ del _____;

c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;

d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;

e) Inventario dei beni strumentali;

f) Elenco del personale;

g) Elenco banche dati;

h) Disciplinare tecnico;

i) Allegato II.

Il presente atto viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto.

_____, _____